

[N. 383](#) - 2012 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 383

Data: 21-06-2012

SETTORE : PIANIFICAZIONE,SVILUPPO TERR.,TRASPORTI,AMBIENTE

SERVIZIO : MOBILITA',TRASPORTI,RIFIUTI,AGENDA 21

**OGGETTO: LECCO CITTÀ ALPINA: IMPEGNO DI SPESA PER
PERNOTTAMENTO OSPITI CONVEGNO**

Istruttore:

Responsabile del Procedimento: ROBERTA COLOMBO

Direttore: ANDREA POZZI

IL DIRETTORE

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 27 luglio 2011 è stato approvato il contratto con il quale la città di Lecco ha aderito all'associazione "Città alpina dell'anno".

Premesso altresì che il predetto contratto prevede gli impegni organizzativi ed economici della "Città alpina dell'anno" i quali prevedono in capo alla città candidata quale città alpina dell'anno l'organizzazione, almeno sei mesi prima dell'anno in cui sarà detentrica del titolo, di un seminario in cui presenta il programma.

Considerati i cinque obiettivi dell'associazione Città alpina dell'anno:

1. **Rafforzare la coscienza alpina.** La "Città alpina dell'anno" fa parte delle Alpi, quindi nutre un interesse peculiare per questa regione nel cuore d'Europa, impareggiabile per ambiente naturale, condizioni di vita e patrimonio culturale. La "Città alpina dell'anno" si assume una particolare responsabilità ai fini del mantenimento dell'eredità naturale e culturale, e si attiva per un suo sostenibile sviluppo.
2. **Coinvolgimento della popolazione.** Le attività e le iniziative svolte nel quadro della "Città alpina dell'anno" sono pubbliche. Tutte le persone e le associazioni (professionali, culturali, ecologiche...) interessate possono e devono contribuire con progetti propri. Ai bambini e ai giovani che saranno gli adulti di domani, devono essere riservati spazi speciali, per dare loro la possibilità di sviluppare e articolare le loro esigenze e i loro interessi.
3. **Consolidare i ponti con la regione.** Le città gettano dei ponti: dapprima con le regioni circostanti, poi verso territori più lontani, al di fuori del comprensorio delle Alpi. La "Città alpina dell'anno" esprime le sue funzioni e i rapporti reciproci con le rispettive regioni. Cerca possibilità concrete di una "nuova colleganza" tra il mondo urbano e quello rurale.
4. **Città orientata al futuro.** La "Città alpina dell'anno" riconosce i principi della Convenzione delle Alpi, di questo programma concepito per uno sviluppo durevole dello spazio alpino. La "Città alpina dell'anno" si impegna a sviluppare e attuare iniziative concrete e innovative nel maggior numero possibile dei dodici ambiti d'intervento della Convenzione delle Alpi (per es. cultura, energia, traffico, tutela ambientale).
5. **Sviluppare la collaborazione.** La "Città dell'anno" sviluppa e intrattiene stretti contatti con le altre città della regione alpina in vista di uno scambio di esperienze e dell'elaborazione di interessi comuni che riguardano le città delle Alpi. L'anno successivo, la "Città alpina" dedicherà un'attenzione particolare a città al di fuori del comprensorio alpino, soprattutto alle sue città gemellate.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 269 del 1 dicembre 2011 con la quale l'Amministrazione Comunale ha promosso la candidatura della città di Lecco a "Città alpina" per l'anno 2013.

Rilevato quindi, al fine di dar seguito agli impegni conseguenti alla presentazione della candidatura, di provvedere all'organizzazione del convegno, da tenere nel mese di giugno, al fine di presentare il programma.

Rilevato altresì che tra le spese per l'organizzazione del convegno rientrano anche quelle per l'ospitalità, il vitto, l'alloggio ed il trasporto dei membri della commissione.

Ritenuto quindi di dover individuare un albergo per dare alloggio ai membri della commissione

per il tempo di permanenza e partecipazione al seminario.

Dato atto che il vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi e lavori all'art. 4) ammette il ricorso all'acquisizione in economia per l'acquisizione di beni e servizi nelle ipotesi previste dall'allegato "A", punto 21 "spese per la partecipazione e l'organizzazione di conferenze, convegni, congressi, seminari, corsi, riunioni, mostre, cerimonie, spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni e ricorrenze, iniziative artistiche-culturali, educative, turistiche e sportive e di tempo libero, compreso il noleggio e la manutenzione di impianti attrezzature e beni mobili".

Considerato che l'art. 7 del medesimo regolamento consente il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore all'importo previsto dal D.Lgs. 163 del 2006 che fissa la soglia per l'affidamento diretto in € 40'000,00; art. 125 comma 11.

Acquisita via mail la disponibilità preliminare dell'Hotel Giordano di Lecco il quale ha dato la disponibilità per la notte del 24.06.2012 di 2 camere singole e di 1 camera matrimoniale o doppia.

Vista l'offerta economica pervenuta in data 19.06.2012 prot. n. 27.151 da parte della società Hotel Giordano, quest'ultima allegata alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale, che prevede per il pernottamento dei membri della commissione la somma di **€ 267,00 IVA inclusa**;

Preso atto che la società Hotel Giordano risulta essere operatore economico in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, non incorrendo la stessa in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Dato atto che si sta procedendo ai controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.38 del D.Lgs. n.163/2006 in capo al soggetto affidatario e che è in atto l'acquisizione della dichiarazione in merito all'assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010, rimanendo inteso che nel caso la società appaltatrice, a seguito di tali controlli non risultasse idonea, si procederà alla revoca della presente in autotutela;

Visto l'art. 107 e successivi del D.lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 38 – Atti dirigenziali – del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto l'art. 151 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 che stabilisce che il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso;

Preso atto che l'approvazione del Bilancio di previsione è stata fissata in un primo tempo al 31.03.2012 ed in seguito è stata posticipata al 30.06.2012;

Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

D E T E R M I N A

1. di impegnare la somma di € 267,00 IVA inclusa per il pernottamento dei membri della commissione di "Città alpina dell'anno" presso l'Hotel Giordano di Lecco con sede in Lecco, Lungo Lario Cadorna, 20 - 23900 - P.IVA 02263210136;
2. di approvare il preventivo di spesa di spesa di **€ 267,00 IVA inclusa**, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
3. di imputare la spesa di **€ 267,00 IVA inclusa** al capitolo 4421 del bilancio 2012, "Lecco città alpina prestazione di servizi"
4. di dare atto inoltre che l'impegno di spesa pari al costo di un mese viene assunto in conformità alle disposizioni relative al rispetto della frazionabilità della spesa in dodicesimi, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato e parimenti ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 267/2000.
5. di dare atto che, dopo l'avvenuta esecutività del presente provvedimento, verrà acquisito il prescritto codice CIG;
6. di dare inoltre atto che:
 - ü l'appaltatore "Hotel Giordano" si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, come attestato con la dichiarazione registrata al protocollo comunale in data 19.06.2012 prot. n. 27.151.
 - ü l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. di dare atto che trattasi di spese di rappresentanza.
8. di dare atto che per il presente provvedimento non ricorre l'obbligo di trasmissione alla sezione regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 173 della Legge 266/2005, in quanto la spesa è inferiore a € 5.000,00.

La presente determina, comprovante assunzione di impegno di spesa, sarà efficace ed eseguibile solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 39, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il direttore del servizio
Roberta Colombo

Il direttore del Settore
Arch. Andrea Pozzi

SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO: CONTABILITA'

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 383 del 21-06-2012 .

Lecco lì, 21-06-2012

**IL DIRETTORE DI SETTORE
MICHELE BRIVIO**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: MICHELE BRIVIO